

IL FORMULARIO DEI RAPPORTI CONTRIBUENTE-FISCO

II EDIZIONE

una raccolta (di 31 pagine) di istanze utili per far valere i propri diritti dinanzi alle pretese del Fisco

a cura di Danilo Sciuto

[... per acquistare questo modello clicca QUI,](#)

[poi sul CARRELLO.](#)

[Il prezzo è di 60 euro IVA compresa](#)

Questo e-book raccoglie un formulario dei principali atti che possono essere di aiuto nella vita di un contribuente, sia esso una impresa, un professionista o un privato cittadino, per far valere i suoi diritti dinanzi alle pretese del Fisco.

Ciascun fac simile di atto è corredato di utili suggerimenti per la loro redazione, che per praticità sono stati indicati con carattere corsivo e colore rosso.

Segnaliamo che in questa seconda edizione è stata aggiunta l'istanza per la disapplicazione della norma antielusiva, prevista dall'articolo 37 bis comma 8 del Dpr n. 600/73, il cui utilizzo sarà necessario praticamente per tutte le imprese interessate dalle modifiche in tema di società di comodo.

Illustriamo adesso uno per uno i fac simile proposti in questo mini ebook.

Istanza di autotutela.

Quando si riceve un atto dal Fisco, che sia palesemente errato, è possibile presentare un'istanza invitandolo ad annullarlo, facendone presenti i motivi di illegittimità; questa è senz'altro una strada utilmente perseguibile per evitare di andare incontro alle spese per il ricorso, semprechè l'Ufficio decida di annullare l'atto, ma occorre tenere bene presente che la presentazione di tale istanza non sospende i termini per impugnare l'atto, né tantomeno gli effetti dell'atto impugnato (a meno che l'Ufficio lo sospenda autonomamente, e ciò a seguito di specifica richiesta del contribuente, che nel nostro fac simile ovviamente abbiamo indicato); pertanto, nel caso in cui decorressero i termini per impugnare l'atto, e l'Ufficio non abbia disposto autonomamente l'annullamento, il contribuente rischia di non avere più nessuna arma per annullare l'atto anche se palesemente errato o illegittimo.

Istanza di rimborso di imposte dirette.

Tutte le volte in cui ci si accorga di aver versato per errore al Fisco più di quanto dovuto, è possibile presentare all'Ufficio competente la richiesta di rimborso, purché essa avvenga entro 48 mesi dall'avvenuto pagamento indebito. Presentata l'istanza, il Fisco può rispondere sia negativamente, sia positivamente: nel primo caso, il contribuente dovrà impugnare l'atto di rigetto nei termini normali di sessanta giorni, mentre nel caso in cui abbia risposta positiva, dovrà solo attendere il rimborso di quanto dovuto. Nel caso in cui l'Ufficio invece non si esprima, la legge assimila tale silenzio ad una pronuncia negativa (cosiddetto silenzio - rifiuto), tenendo presente che esso si forma solo dopo che siano decorsi novanta giorni dalla presentazione; decorso tale termine, il contribuente potrà impugnare il silenzio dell'Ufficio.

Ricorso.

E' l'atto tipico con cui il contribuente contesta l'azione del Fisco, chiedendo ad un Giudice Tributario di decidere chi ha ragione.

Il ricorso si considera presentato al momento della notifica (a mezzo ufficiale giudiziario) o spedizione (con raccomandata a/r senza busta) all'ente che ha emesso l'atto impugnato; successivamente occorre costituirsi in giudizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, depositando nella segreteria della commissione tributaria provinciale l'originale del ricorso (se questo è stato notificato mediante ufficiale giudiziario) o copia attestata conforme (se il ricorso è stato spedito mediante raccomandata a/r), con fotocopia della ricevuta di deposito (nel primo caso) o di spedizione (nel secondo caso). Il fac simile che proponiamo ipotizza la presentazione mediante raccomandata, procedura maggiormente seguita nella prassi. In calce, abbiamo indicato anche la procura a difendere che deve essere necessariamente data ad un professionista qualora il valore della lite superi € 2.582,28

Richiesta di discussione in pubblica udienza.

Quando si propone un ricorso, la legge dispone che esso venga discusso dalla Commissione in assenza del contribuente, ossia in Camera di Consiglio. E' necessario dunque, se si vuole che esso sia trattato in pubblica udienza, e che possa intervenire il difensore (o il contribuente, nei casi in cui la legge lo permetta), presentare una apposita richiesta scritta: essa può essere proposta sia contestualmente al ricorso (come si vede nel nostro fac simile di ricorso), sia separatamente (con l'istanza che qui si sta illustrando). In tale ultimo caso, l'istanza va presentata prima al convenuto, il quale ne trattiene una copia (la fotocopia) e rilascia un visto o ricevuta sull'altra (l'originale), che deve poi essere depositata presso la segreteria della Commissione adita. L'istanza deve infine essere firmata dal difensore, salvo il caso in cui essa non sia obbligatoria.

Nota di produzione di documenti.

E' possibile, prima della data fissata per l'udienza, che il contribuente voglia presentare alla Commissione dei documenti che al momento del ricorso non aveva a disposizione, o che si sono resi disponibili solo successivamente. Proponiamo dunque un fac simile di istanza di accompagnamento. L'atto va depositato, unitamente ai documenti (in una sola copia) che si vogliono produrre, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, entro venti giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. La nota deve essere presentata in tante copie, tutte in carta libera, quante sono le altre parti costituite. L'atto deve infine essere firmato dal difensore, salvo nei casi in cui la sua nomina non sia obbligatoria.

Istanza di sospensione urgente.

Tra la data di presentazione del ricorso e la sua discussione spesso passa troppo tempo, e nel frattempo il procedimento di riscossione del Fisco purtroppo non si ferma. Può essere necessario dunque presentare una istanza affinché la Commissione sospenda, se ne ricorrono i motivi di legge, l'esecuzione dell'atto impugnato (in genere la cartella esattoriale), nonché provveda ad una sollecita fissazione dell'udienza. L'istanza deve essere firmata dal difensore, salvo nei casi in cui la sua nomina non sia obbligatoria.

Richiesta certificato di pendenza di giudizio.

Tale istanza è utile tutte le volte in cui occorre dimostrare a terzi di avere una causa pendente dinanzi al Giudice Tributario.

Richiesta di estinzione del giudizio.

Istanza abbastanza utile quando, successivamente alla presentazione del ricorso, il motivo della lite è venuto a cessare, perché magari l'Ufficio abbia ritirato il proprio atto, o perché il contribuente abbia deciso di pagare quanto gli è stato contestato.

Richiesta di copia autentica della sentenza.

Per avere il documento completo emesso dal Giudice che ha deciso sulla controversia. L'istanza deve essere depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria che ha emesso la sentenza, e la segreteria stessa è tenuta a rilasciare le copie autentiche richieste, previa corresponsione delle relative spese.

Richiesta di rimborso dell'imposta a seguito di sentenza favorevole al contribuente.

Può capitare che, nonostante il contribuente abbia vinto la sua causa contro il Fisco, quest'ultimo ritardi ad adempiere al disposto della sentenza. Quella che proponiamo è la via più bonaria (ed economica) per chiedere al Fisco di adempiere a quanto disposto dal Giudice.

Ricorso per giudizio di ottemperanza.

Nella stessa situazione precedente (mancato adempimento di quanto ordinato dalla sentenza), qualora non si voglia perseguire la via bonaria della richiesta all'Ufficio stesso, o se, addirittura, nonostante essa, il Fisco si rifiuti di adempire, il contribuente ha il diritto di adire nuovamente il Giudice Tributario per fare condannare il Fisco, oltrech  ad adempimento, anche alle spese ingiustamente sostenute dal contribuente-creditore.

Ricorso in appello (principale).

Come nel processo civile, anche in quello tributario   possibile, per il contribuente che abbia visto rigettare il proprio ricorso dalla Commissione Provinciale, proporre Appello alla Commissione Regionale. Si parla in questi casi di appello principale, per distinguerlo dall'appello "incidentale", il cui fac simile verr  illustrato di seguito. Il ricorso in appello va presentato con le stesse modalit  previste per il ricorso iniziale; si ricorda che copia del ricorso in appello va depositata anche presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza appellata. In calce, abbiamo indicato anche la procura a difendere che deve essere necessariamente data ad un professionista qualora il valore della lite superi   2.582,28, ma che comunque non necessita qualora nella procura relativa al primo ricorso sia stato indicato che essa valeva anche per i successivi gradi di giudizio.

Controdeduzioni e appello incidentale.

Se la sentenza emessa dal Giudice Tributario d  solo parzialmente ragione al contribuente, pu  darsi che l'Ufficio provveda ad impugnarla per la parte che gli d  torto; in tal caso il contribuente ha la possibilit  sia di presentare delle controdeduzioni alle osservazioni del Fisco (contenute nell'appello), sia di proporre contestualmente appello, c.d. "incidentale", per far s  che il Giudice di secondo grado accolga (anche) le eccezioni che sono state respinte in primo grado. Il ricorso in appello incidentale va presentato con le stesse modalit  previste per il ricorso iniziale; si ricorda che copia del ricorso in appello va depositata anche presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza appellata. In calce, abbiamo indicato anche la procura a difendere che deve essere necessariamente data ad un professionista qualora il valore della lite superi   2.582,28, ma che comunque non necessita qualora nella procura relativa al primo ricorso sia stato indicato che essa valeva anche per i successivi gradi di giudizio.

Istanza di interpello.

Quando si vuole conoscere il parere del Fisco su una operazione che si sta per compiere, e sulla cui legittimit  il contribuente non   sicuro a causa della incertezza della norma. E' interessante sapere che, se l'Ufficio non risponde entro il termine fisso di centoventi giorni, il comportamento si intende approvato!

Richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale.

Non sempre il contribuente può essere nelle condizioni di pagare una cartella esattoriale particolarmente gravosa. E' possibile allora chiederne la rateizzazione dell'importo, presentando una istanza simile a questa.

Istanza per la disapplicazione della norma antielusiva.

L'istanza è prevista dall'articolo 37 comma 8 del Dpr n. 600/73, per tutelare le ragioni di tutti coloro i quali rientrano in una normativa antielusiva pur in assenza di tale intento.

In particolare, il fac simile è destinato ad essere utilizzato soprattutto nella fattispecie delle cosiddette società di comodo, che saranno costrette - per esplicita previsione - a inoltrare tale istanza per dimostrare le proprie cause esimenti. Solo l'interpello disapplicativo infatti permetterà l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei propri confronti; in mancanza di tale istanza, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato nella c.m. n. 5/07 che il ricorso dovrà considerarsi inammissibile.

L'istanza va presentata anche dalle società in corso di fallimento, nonché da quelle in liquidazione volontaria. In mancanza dei documenti necessari per l'interpello, l'ufficio potrà richiederli al contribuente, e ciò sospenderà i termini per l'emanazione del provvedimento di accettazione/rigetto.

Danilo Sciuto

[... per acquistare questo modello clicca QUI,](#)

[poi sul CARRELLO.](#)

[Il prezzo è di 60 euro IVA compresa](#)